

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

OGGETTO:CONTRATTO DI APPALTO-DI SOLA ESECUZIONE-LAVORI DI
"RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA PADRE GIACOMO E VIA
GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE"
CUP:I31F18000040002-CIG 7787615F2F.....

L'anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di maggio, presso la sede comunale di
Montalbano Jonico, innanzi a me, Dott.ssa Grazia URICCHIO -Segretario comunale
autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte,
ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.18.8.2000 n.267, sono comparsi i signori:-----

1) Ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile p.o. dell'Area
Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai
sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000 (Codice fiscale: 81001250778), d'ora
in avanti denominato "Ente appaltante"-----

2)NOLA Antonio, nato il 16/12/1955 a Rotondella (MT), codice fiscale
NLONTN55T16H591D, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante
dell'impresa GLOBO IMPIANTI s.r.l., con sede in Rotondella (MT) alla via Morgagni
s.n.c. P.I.01214850776, d'ora in avanti denominato "appaltatore"-----

I predetti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono certo,
di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei
testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto:-----

----- P R E M E S S O -----

Che con deliberazione del C.R. di Basilicata n° 609 del 19-04-2017 è stato localizzato un

intervento di recupero di alloggi in questo Comune, ai sensi della Legge 560/93 e dell'art. 4 della Legge 136/99 – nell'ambito del programma di reinvestimento di proventi derivanti dalla vendita di alloggi di E.R.P. incamerati dall'ATER di Matera per un importo di € 400.000,00;--

Che con deliberazione di G.C. n. 14 del 31 Gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "RECUPERO ALLOGGI DEGRADATI UBICATI IN VIA PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE", predisposto dall'ing. Nicola MONTESANO da Policoro;-----

Che con determinazione A.T. n. 66 del 28.2.2019 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi, in ossequio alla convenzione stipulata in data 14.2.2018; -----

Che con determinazione della CUC 22/CUC del 29.1.2019 è stata indetta la procedura di gara mediante piattaforma telematica appalti ed approvato il bando ed il disciplinare di gara;-----

Che con determina del Responsabile della CUC n.188/cuc del 14.5.2019 si è preso atto della proposta di aggiudicazione dell'apposita Commissione, in favore del concorrente GLOBO IMPIANTI s.r.l. con sede in Rotondella per un un ribasso del 10,55% sul prezzo a base di gara di €270.687,90, quindi per un importo netto di €234.079,83 oltre oneri di sicurezza ed IVA;

Che con determinazione A.T.n.241 del 5.6.2019 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore del concorrente GLOBO IMPIANTI s.r.l. da Rotondella;-----

-che è stato acquisito per l'appaltatore, tramite Banca dati nazionale antimafia, la certificazione in data 7.5.2020 prot.n.0020894_20200507 del 7.5.2020 e il DURC scadente il 7.7.2020;-----

-che la comunicazione di avvenuta aggiudicazione è stata comunicata nelle forme di legge con nota pec inviata a tutti i partecipanti con prot.n.7993 del 6.6.2019 senza seguito di ricorsi;-----

che è stato sottoscritto il verbale con il quale è stata dichiarata la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;-----

che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;-----

TUTTO CIÒ PREMESSO

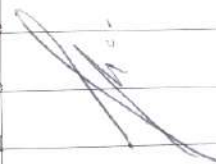
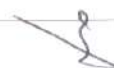
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:-----

Art. 1 –Valore della premessa- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intende espressamente richiamata tra le parti. -----

Art. 2-Oggetto e importo contratto-Il Comune di Montalbano Jonico affida in appalto all'impresa GLOBO IMPIANTI s.r.l. da Rotondella (MT) che tramite il legale rappresentante in premessa meglio specificato, accetta, l'esecuzione dei lavori a misura di "RECUPERO ALLOGGI DEGRADATI UBICATI IN VIA PADRE GIACOMO B VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE", a perfetta regola d'arte, al prezzo -al netto del ribasso del 10,55%-di **€.234.079,83** oltre **€.2.796,70** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli oneri aziendali per la sicurezza sono stati dichiarati in sede di offerta in €. 5.500,00 ed il costo del personale in €.85.592,96,-----

Art. 3- Deposito cauzionale - Le parti prendono atto che l'appaltatore, ha prestato un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria rilasciata il 12.5.2020 con n.40011691000793 da Tua Assicurazioni –Agenzia di Nova Siri n.400116 dell'importo di **€.10.258,00** già ridotta essendo l'impresa in possesso di certificazione di qualità e di sistemi di gestione ambientale, ai sensi dell'art. 103 del codice appalti. La cauzione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore

danno. L'Ente appaltante potrà valersi di detta cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, o per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Ente appaltante potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà sui ratei di prezzo da corrispondersi all'appaltatore. Detta cauzione cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e succ. mod.ed integr. a produrre: una polizza di assicurazione di importo pari a quello del contratto maggiorato di IVA che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di importo pari a quello di contratto; una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di importo non inferiore ad euro 500.000,00. Dette polizze devono essere prestate da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo assicurativo. Sarà dovuta inoltre una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo ai sensi del comma 6 dell'art.103 del D.lgs.n.50/2016 con tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione



dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Per quanto non previsto le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto.-----

Art. 4 -Consegna lavori- La consegna dei lavori, nelle forme di legge, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. Con la consegna, l'appaltatore deve provvedere ad effettuare i tracciamenti, la collocazione dei picchetti, sagome, capisaldi, ovunque la direzione lavori lo ritenga necessario e a mettere a disposizione della direzione lavori il personale ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, secondo i disegni relativi. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio non inferiore a 5 e non superiore a 15 giorni, i termini per l'esecuzione decorrono dalla data della prima convocazione. Decorso il termine suddetto inutilmente, è facoltà dell'Ente appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno. Dell'avvenuta consegna dovrà redigersi un processo verbale in carta legale. Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere esplicitate all'atto della firma del verbale. La mancata firma dello stesso sarà considerata come rifiuto ad effettuare la consegna dei lavori, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste.-----

Art. 5 -Tempo utile ultimazione lavori - I lavori di cui al presente contratto devono essere ultimati entro **giorni 300 (trecento) continuativi e naturali**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per l'approvvigionamento di tutti i materiali, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire

prima dell'effettivo inizio dei lavori. Per ogni giorno di ritardo sarà comminata la pena pecuniaria stabilita dal capitolato speciale d'appalto. Nessun interesse potrà essere richiesto dall'impresa e corrisposto dall'Ente per ritardi dovuti a mancata acquisizione di pareri, permessi, autorizzazioni. Potranno essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause ad esso non imputabili, proroghe sul termine dei lavori ai sensi art.107 comma 5 del n.50/2016, previa determinazione del R.U.P., sentita la Direzione lavori.-----

Art.6- Subappalto, cessione contrattuale - L'appaltatore non potrà cedere i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante. Per quanto attiene al subappalto l'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori appartenenti alle categorie OG1. Il subappalto per tale categoria di opere, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto potrà essere concesso previa presentazione di apposita documentata richiesta, a norma dell'art.105 del D.lgs. n.50/2016 e succ.mod.ed integrazioni. Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto l'appaltatore dovrà trasmettere copia del contratto di subappalto, unitamente alla relativa documentazione. Non sono considerati subappalti gli affidamenti di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 50% dell'importo dei lavori da affidare. L'appaltatore è obbligato a comunicare all'Ente appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura

affidati. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista

entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento o finale dei lavori, dovrà essere acquisito preventivamente il documento unico di regolarità contributiva. Gli eventuali cessionari del credito nell'ambito del presente contratto, si assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di legge. L'appaltatore darà immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, impegnandosi ad inviare copia del contratto.-----

Art. 7-Applicazione norme C.C.N.L.-Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L'Ente appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento. Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione del conto finale.

ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Ente appaltante committente eventuali
inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P.

L'appaltatore è obbligato a richiedere all'ufficio del lavoro territorialmente competente
l'avviamento di almeno il 50% dei lavoratori iscritti residenti in questo Comune. L'appaltatore
è impegnato alla piena osservanza delle disposizioni contenute nel D.M.economia n. 74/2008,
nell'art. 35, commi da 28 a 34 del D.L.4.7.2006, n.223, convertito con mod.in legge n.248/2006.-

Art.8-Obblighi e oneri assicurativi e antinfortunistici-Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell' appaltatore, che ne è il solo
responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a
carico del Comune o in solido con esso. È escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del
Comune, anche da parte di terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati
dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione lavori.L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare ai
requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la
realizzazione dei lavori nonché alle prescrizioni minime in materia di segnaletica di sicurezza.-

Art. 9-Obblighi assunzioni obbligatorie- L'appaltatore ha dichiarato in gara di non essere
tenuto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n.68/1999,
posizione confermata da certificazione della Regione Basilicata con prot.n.79262 del 10.5.2019.

Art.10-Liquidazione rate acconto-modalità-l pagamenti avvengono per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati,
al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% , comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a €80.000,00.I certificati di
pagamento delle rate di acconto sono emessi dal R.U.P., sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantità, qualità ed importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo
previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni, l'Ente appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino

alla data di sospensione. Il ritardo dei pagamenti oltre il termine consentito per l'espletamento delle pratiche amministrative connesse, implica il diritto per l'appaltatore di richiedere la corresponsione degli interessi di mora e non anche il risarcimento danni. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. In ogni caso i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati nel rispetto del D.M. economia n.40/2008. Essendo l'opera assistita da finanziamento regionale le parti concordano che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la richiesta e l'erogazione del finanziamento. Sul valore del contratto è dovuta l'anticipazione del 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

Art. 11-Pagamenti acconto-Il pagamento degli acconti non è definitivo e non importa accettazione dei lavori eseguiti. Resta sempre salvo, per l'Ente, il diritto di procedere, in corso d'opera, alla verifica dei lavori e, in caso di difetti, la potestà di ordinarne la demolizione ed il rifacimento nonché il diritto di controllare, ad ultimazione avvenuta, la conformità dell'opera alle pattuizioni contrattuali ed alle regole d'arte e quindi il diritto di rifiutarla ove non conforme ai requisiti richiesti. Il pagamento di acconti non pregiudica la facoltà di verificare, in ogni momento e prima del collaudo, l'entità effettiva del credito finale dell'appaltatore. -----

Art. 12-Liquidazione rata saldo-Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice civile.-----

Art. 13-Destinatario pagamenti - I pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto saranno effettuati a nome del sig.NOLA Antonio, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa, legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, il quale con quietanza del mandato esonera questo Ente da qualsiasi responsabilità. Detti pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere comunale Cassa rurale e artigiana di Castellana Grotte - sede di Scanzano Jonico.-----

Art. 14- Tracciabilità dei flussi finanziari -Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della n.136/2010 e succ.mod. l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impresa, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e successive modificazioni. Qualora le transazioni non siano state eseguite dall'appaltatore avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa, l'ente appaltante attiverà la risoluzione contrattuale.

Art. 15- Divieto di cessione - Sul prezzo del presente contratto non potranno effettuarsi da parte dell'appaltatore cessioni, procure né, sino a quando i lavori sono in corso, potrà avere effetto alcun sequestro, senza la preventiva adesione dell'Ente appaltante. Potranno essere assentite le cessioni di credito e le procure, previo accertamento antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore nonché le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, il trasferimento e affitto di azienda nei termini di legge

I cessionari nel caso di cessioni di credito sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare il pagamento all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati il cessionario deve utilizzare un conto corrente dedicato.-----

Art. 16-Luogo del pagamento - Ai sensi dell'art. 1182 del Codice civile il corrispettivo dell'appalto sarà adempiuto al domicilio del Comune di Montalbano Jonico e quindi presso il suo tesoriere Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte -Agenzia di Scanzano Jonico. -

Art. 17-Custodia - L'appaltatore, acquistando con la consegna dei lavori la piena disponibilità e ampia potestà di fatto sulle cose consegnategli dal committente ai fini dell'esecuzione dell'opera assume la qualifica di custode in luogo dell'Ente appaltante, con la conseguenza che per i danni cagionati a tali cose si assume la presunzione di responsabilità ex art. 2051 del C. C. a suo carico. L'eventuale custodia del cantiere deve essere affidata a persona provvista della qualifica di guardia giurata a pena di risoluzione del contratto. -----

Art. 18-Difformità e vizi opera-Qualora l'opera realizzata in attuazione del presente contratto presenti vizi o difformità il committente si obbliga alla loro eliminazione, poiché, ai sensi dell'art. 1655 del Codice civile, la gestione a proprio rischio implica che l'appaltatore sia responsabile nei confronti dell'Ente appaltante di tutti gli eventuali difetti, ancorché determinati dall'opera degli ausiliari dell'appaltatore. Nell'ipotesi di difetti dell'opera, il committente può esercitare in via principale l'azione di risoluzione e, in via subordinata, nel caso che difformità e vizi non siano riconosciuti di tale entità da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, l'azione di eliminazione delle difformità o dei vizi ovvero quella della riduzione del prezzo. ---

Art. 19- Elezione domicilio - L'appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha sede la direzione dei lavori appaltati e pertanto qualsiasi comunicazione relativa allo stesso sarà legalmente effettuata in tale luogo. -----

Art. 20 - Revisione prezzi -Per la revisione prezzi, si richiama l'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

Art.21-Esecuzione dei lavori-L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena

assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui al bando di gara e disciplinare, al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n°14 del 31.1.2019—come da elenco elaborati—che pur se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: RELAZIONE GENERALE e DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO,RELAZIONE SUI MATERIALI E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE, RELAZIONE GEOTECNICA E NOTIZIE GEOLOGICHE,ELENCO PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, COMPUTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA, QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA, CRONOPROGRAMMA, INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, PIANO DI MANUTENZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DEI MATERIALI,QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.),Inquadramento generale,INQUADRAMENTO GENERALE – UBICAZIONE,CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO,RILIEVO GEOMETRICO DELL'IMMOBILE DI VIA PADRE GIACOMO,ANALISI DEL DEGRADO,RILIEVO GEOMETRICO DELL'IMMOBILE DI VIA PROCIDA,DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, Progetto architettonico, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DELL'IMMOBILE DI VIA PADRE GIACOMO –PROGETTO, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DELL'IMMOBILI DI VIA PROCIDA-PROGETTO, PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI TECNICI,PIANTA DEGLI ARREDI E DELLE DESTINAZIONI D'USO,ABACO DEGLI INFISSI,TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ALLOGGI E DELLE SUPERFICI,Progetto impianto elettrico,PIANTE IMMOBILE DI VIA PADRE GIACOMO E PIANTE IMMOBILE DI VIA PROCIDA,RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO SULL'IMPIANTO ELETTRICO,Progetto impianto idrico sanitario e di scarico,PIANTE IMMOBILE DI VIA PADRE GIACOMO E PIANTE IMMOBILE DI VIA PROCIDA,RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO SULL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO,Progetto impianto termico, PIANTE IMMOBILE DI VIA PADRE GIACOMO E PIANTE IMMOBILE DI VIA PROCIDA,Calcoli delle strutture,PIANTA INTERVENTI IN ELEVAZIONE –PARTICOLARI, RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA DEI SOLAI, oltre che all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il materiale utilizzato dovrà essere preventivamente accettato dalla direzione lavori, con dichiarazione scritta non ritenendosi equipollente qualsiasi altra dichiarazione. L'appaltatore, inoltre, è soggetto all'esatta osservanza delle norme di cui al capitolato generale, al capitolato speciale d'appalto, al presente contratto e di tutte le disposizioni legislative previgenti e non abrogate e non in contrasto con il D.lgs.n. 50/2016. -----

Art. 22 - Estinzione contratto- Il presente contratto può estinguersi per adempimento degli obblighi contrattuali e con il pagamento dell'importo dovuto, per mutuo consenso, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per inadempimento. Nel caso di estinzione per inadempimento l'Ente appaltante procederà alla rescissione in danno del contratto ed all'incameramento della cauzione con le modalità previste dalla legge.-----

Art. 23 - Recesso Ente appaltante- L'Ente appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e dell'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore, da farsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. -----

Art. 24 -Risoluzione per reati accertati-Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n.1423/1956, o sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuterà, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto e l'appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. E' fatta salva ulteriore verifica antimafia appena a regime il Siceant che al momento presenta problematiche di accesso.-----

Art. 25 - Risoluzione per grave inadempimento, irregolarità e ritardo -In caso di grave

inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità, accertata tramite la direzione lavori, si procederà ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. n.50/2016 .-----

Art. 26-Provvedimenti/obblighi in caso di risoluzione-Il R.U.P.,nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risolvere il contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. In sede di liquidazione dello stato finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. L'appaltatore si obbliga a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dall'Ente. Qualora l'appaltatore non adempia a quanto previsto nel comma precedente l'ente appaltante procederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.-----

Art.27- Controversie- In caso di controversie si procederà ai sensi degli articoli 205, 207 e 208 del D.Ls. n.50/2016.-----

Art.28-Risoluzione/recesso appaltatore-L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore verrà valutata dal R.U.P.ai sensi artt.108 e 109 del D.lgs.n.50/2016.-

Art. 29- Trattamento dati personali - L'Ente appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-----

Art. 30-P.O.S.- L'appaltatore ha l'obbligo di redigere e presentare, prima dell'avvio dei lavori, il Piano operativo di sicurezza. Gravi o ripetute violazioni del Piano da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, potranno costituire causa di risoluzione contrattuale. ---

Art. 31-Spese contrattuali-Le spese occorrenti per il contratto, per la registrazione e tutte le altre ad esso inerenti e conseguenti nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro sono a carico dell'appaltatore.-----

Art.32-Codice comportamento-L'appaltatore, ai sensi art.53 comma 16ter del D.lgs.n.165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione dei detti obblighi comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.-----

Art.33-Clausola risolutiva espressa-La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. Del C.P.: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.-----

Art.34-Prevenzione interferenze illecite- L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Prefettura ed Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti o di organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa, ai sensi art. 1456 del C.C. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto da art. 317 del c.p.-----

Art. 35 Registrazione-Ai sensi dell'art. 3 - c.1 - del D.P.R. n. 633/1972 si chiede la registrazione a tassa fissa, essendo il presente atto soggetto ad IVA.-----

Art. 36 - Norme Rinvio-Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto.

le parti richiamano le norme del Codice Civile, del capitolato speciale d'appalto posto
a base di gara, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, del D.Lgs.
n.50/2016 e succ. mod.ed integr.

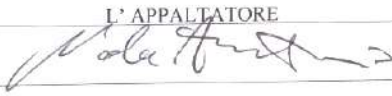
Su richiesta delle parti, io Segretario comunale ho redatto quest'atto, di cui ho dato
lettura alle parti, le quali, trovatolo conforme alla loro volontà, lo hanno confermato ed
approvato in ciascuna sua clausola, nessuna esclusa e con me lo sottoscrivono.

Quest'atto consta di 15 facciate e di quanto della presente fin qui scritto, su carta resa legale,
oltre le firme.

IL RESPONSABILE p.p. DELL'AREA TECNICA



L' APPALTATORE



IL SEGRETARIO COMUNALE

